

COMUNE DI GRAMMICHELE

(Provincia di Catania)

Il presente atto è stato Ripubblicato all' Atto pretorio dal 29.03.1995 al 13-04-1995

Grammichele, li **14 APR. 1995**

Il Sindaco Comunale Il Segretario Generale

[Signature]

[Signature]

SPEDIZIONE
 Prot. N. 1887 del _____
 L' Imp. Resp.le *[Signature]*

9 FEB. 1995

Provincia di Catania

COMUNE DI GRAMMICHELE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

08 N. _____ del Reg. 31-01-1995 del _____	OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA.
--	----------	---

L' anno millenovecento novantacinque = trentuno = gennaio =
 il giorno _____ del mese di _____

alle ore 18,40 e seg nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.
 Alla prima convocazione in sessione straord.urg. di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri
 a norma di legge, risultano all' appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti Assenti		CONSIGLIERI	Presenti Assenti	
DIGERONIMO VITO	SI		ZAMMATARO SEBASTIANO R.	SI	
CAROBENE FRANCESCO	SI		MARINO MARIO	SI	
CIUS VINCENZO	SI		BRANCIFORTE MICHELE	SI	
GANDOLFO RAFFAELE	SI		CUBISINO MICHELE		SI
GIANDINOTO FRANCESCO	SI		LI ROSI RAFFAELE	SI	
UMANA VINCENZO		SI	LUPO MARIA	SI	
AMATO MICHELE	SI		SCALONE MICHELE ARISTIDE	SI	
GIAQUINTA MARIO	SI		MAMMANA SEBASTIANO	SI	
SAMMARTINO PIETRO		SI	CANNIZZO VINCENZO		SI
ZAPPARRATA ORAZIO		SI	SCAPELLATO VINCENZO	SI	

Presenti N. 15 -

Assenti N5 =

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Digeronimo Vito
 Presidente del Consiglio Com/le _____
 nella sua qualità di _____

Assiste il Segretario Generale Dr. Francesco Spataro

La seduta è pubblica

14 APR 1992
In continuazione di seduta.

Il Presidente relaziona sull'argomento e dà lettura della proposta di regolamento, nonché del parere favorevole reso dal dirigente medico primo livello della U.S.L. 29.

Dopo di che dichiara aperto il dibattito.

Il Cons. Amato interviene per chiedere alcuni chiarimenti e precisamente sulle modalità di votazione delle tariffe. Aggiunge che a suo parere la tariffa relativa alla concessione di suolo cimiteriale è molto esosa e chiede di conoscere il precedente costo.

L'Assessore Palermo interviene immediatamente e dichiara che la tariffa precedente era di lire 20.000 a mq e risaliva al 1972. Quella determinata con il presente regolamento deve ritenersi assai modesta ed è stata determinata tenendo conto degli oneri di cui il Comune si deve fare carico per l'esecuzione di tutte le opere occorrenti, per cui il prezzo è da ritenersi assai modesto.

Il Cons. Branciforte interviene per dichiararsi favorevole all'approvazione del regolamento e della tariffa nella misura testè chiarita dall'Assessore Palermo. Solleva, invece, il problema relativo al costo enorme dei funerali ed invita l'Amministrazione ad intervenire per calmierare detti costi, tenuto conto che sono numerosissime le lamentele dei cittadini e che nei Comuni limitrofi vengono praticati prezzi di gran lunga inferiori.

Esauritisi gli interventi il Presidente indice la votazione, precisando che avverrà per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente;

Visto il D.P.R. 10-9-1990 n. 285, con il quale è stato approvato il regolamento di polizia mortuaria;

Considerato che il decreto predetto costituisce atto normativo e, pertanto, occorre procedere all'adozione del regolamento comunale nel rispetto della normativa in esso contenuta;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'approvazione del nuovo regolamento comunale, che in armonia con quello statale e tenute presenti le realtà e le esigenze della comunità locale;

Vista la Circolare n. 24 del 23-6-1993 emanata dal Ministero della Sanità;

Preso atto che sulla proposta di regolamento si è espressa favorevolmente la Commissione consiliare e che il Dirigente medico dell'U.S.L. 29, con nota n.83 del 31-1-1995, ha espresso parere igienico-sanitario favorevole;

Visto che la proposta di deliberazione è corredata dei pareri previsti dalla L. 142/90 e L.R. 48/91;

Con 11 voti favorevoli e 4 contrari (Amato, Carobene, Li Rosi e Scapellato) espressi per alzata di mano;

SPEDIZIONE

Prot. N. _____ del _____

L' Imp. Resp.le _____

Provincia di Catania

COMUNE DI GRAMMICHELE

PROPOSTA DI

COPIA DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. _____ del Reg. del _____	OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLI= ZIA MORTUARIA
------------------------------------	----------	--

L' anno millenovecento _____ il giorno _____ del mese di _____
 alle ore _____ nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.
 Alla _____ convocazione in sessione _____ di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri
 a norma di legge, risultano all' appello nominale:

CONSIGLIERI			CONSIGLIERI		
	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti

Presenti N. _____

Assenti N. _____

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. _____

_____ nella sua qualità di _____

Assiste il Segretario Generale _____

La seduta è pubblica

Premesso che il nostro regolamento n°109 del 12.12.1925, ormai non risponde più ai criteri Nazionali e locali;

Visto il D.P.R. 10.09.1990 n°285 con il quale viene approvato il regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria;

Considerato che il suddetto Decreto costituisce atto normativo e pertanto è fatto obbligo a questa Amministrazione di approvare il nuovo Regolamento Comunale nel rispetto del superiore decreto;

Ritenuto necessario adottare un regolamento Comunale che integri quello statale adattandolo alla realtà ed alle esigenze locali;

Vista la Circolare Nazionale n°24 del Ministero Sanità del 23.06.1993;

Visto lo Statuto Comunale approvato il 13.12.92 con delibera n°82 di C.C., art.3 comma II°;

Vista la legge 25.03.1993, n°81;

Sentito il parere favorevole della Commissione Consiliare;

Sentito il parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario locale;

Vista che la presente deliberazione è corredata dai pareri previsti dalla legge n°142/90, così come recepita dalla L.R.48/91;

Vista la legge Regionale 01.09.93, n°26;

Vista la legge n°44/91;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

SI PROPONE

Approvare il regolamento di polizia mortuaria del Comune, che si compone di n°90 artt. e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

La presente proposta di deliberazione è stata formulata dagli Istruttori Per.Agr. Francesco Ledda e Dott. Rosa Fichera, i quali esprimono parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e L.R.48/91.

li 25 GEN. 1995

Gli Istruttori

F. to Ledda

F. to FICHERA

Ufficio di Ragioneria:

La presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.

li 25 GEN. 1995

L'Istruttore di Ragioneria

F. to Anguzza

IL SEGRETARIO GENERALE
VISTA LA SUPERIORE DELIBERAZIONE
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE DI
LEGITTIMITA'

li 27 GEN. 1995

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to Spataro

DELIBERA

di approvare il regolamento di polizia mortuaria, composto di n.90 articoli e del relativo tariffario che si allega all presente per farne parte integrante.

Il Segretario Generale,
Vista la superiore deliberazione,
Esprime parere favorevole di legittimità.

li, 31-1-1995

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Spataro

15 FEB. 1995

A questo punto si allontana il Cons. Marino (Presenti 14).



13 FEB. 1995

ATTESTA

15 FEB. 1995

15 FEB. 1995

F.to Spataro



15 FEB. 1995

REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione Centrale
SI ATTESTA

non ha riscontrato vizi di legittimità con base
del CO.RE.CO. nelle redazioni del

Il Dirigente Spataro

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Digeronimo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Carobene

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Spataro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo comunale

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno **12 FEB. 1995** per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata comunicata, con lettera n. _____, in data _____, ai capigruppo consiliari;
- E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale in data _____ con lettera n. _____;
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li **13 FEB. 1995**



Il Segretario Generale
[Signature]

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa, con lettera n. _____, in data _____, al Co.Re.Co. a richiesta dei signori consiglieri per il controllo
 - nei limiti delle illegittimità denunciate;
 - perchè ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio
- E' divenuta esecutiva il giorno _____
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
 - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto;
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti; senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
 - avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità.

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **12 FEB. 1995** al **26 FEB. 1995**

Dalla Residenza comunale, li **27 FEB. 1995**

Il Segretario Generale

F.to F.to Spataro

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li **27 FEB. 1995**



Il Segretario Generale
[Signature]

SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DEL CO.RE.CO.

**REGIONE SICILIANA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
Sezione Centrale
SI ATTESTA**

che il CO.RE.CO. nella seduta del 02-3-1995
non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione n. 3172/2P39

Il Dirigente Superiore

F.to ILLEGIBILE

COMUNE DI GRAMMICHELE

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MORTUARIA

TITOLO 1
CAPO 1
Disposizioni generali

Articolo 1

1- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. del 10.09.1990 n.285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalita' dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonchè sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri, privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Articolo 2

1- Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

2-I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuale dagli art.22,23 e 25 della L.08.06.1990 n.142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonchè a mezzo del servizio individuato dalla competente USL.

3-In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art.51 della L. 08.06.1990 n.142, così come recepito con L.R. n.48/91.

4-Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli art.22, 23 e 25 della L.08.06.1994 n.142 e le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3

1- Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilita' per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio e per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del

libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Articolo 4

1-Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabile esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2-Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art.18/1;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali, se il Comune è tenuto a disporne;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art.14;
- f) l'inumazione in campo comune;
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.10;

3- Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato "A" al presente regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.

4- Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art.32, 2° comma, lettera g) della legge 08.06.1990, n.142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5

1- Presso gli uffici comunali è tenuto, a secondo dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n.285 del 10.09.1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2-Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. n: 241 del 7.8.1990;

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI-PERiodo DI OSSERVAZIONE

Articolo 6

1- Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

2- L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3- Le salme di persone morte di malattie infettive- diffuse o sospette tali sono tenute osservazione in separato locale, ove esistente e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

4- Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185.

5-La sorveglianza ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

6-Nessun cadavere può essere chiuso in cassa nè sottoposto ad autopsia, a trattamento conservativo o conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione e i casi nei quali il medico necroscopico avrà accertato la morte con le modalità di cui all'art 1 del decreto 22.08.94, n. 582 e art. lo 2 comma 1 legge 578\93

CAPO III FERETRI

Articolo 7

1- Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.

2- In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma: madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3- La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4- Se la morte è dovuta a malattia infettiva- diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5- Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

1- La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.

2- Il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della USL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 9. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.

3- In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 9

1- La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.);
- le tavole non devono avere a fondo intaglio uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. del 10.09.1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 15, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate sotto i 100 km. viene usata una sola cassa se destinata alla inumazione o alla cremazione.

b) per tumulazione: la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambi ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. del 10.09.1990 n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o la pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/90 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5 del D.P.R. 285/90.

2- I trasporti di salme di persone morte per malattie infettive o diffuse vengono effettuate in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3- Se una salma già sepolta viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della USL o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.

4- Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dalla USL competente per il Comune di partenza; Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione della cassa metallica di ~~tagli~~ ^{tagli} di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente il coperchio della cassa di legno.

5- Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzate dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.

6- Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.

Articolo 10

1- Il Comune fornisce gratuitamente cassa di cui art. 9 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2- Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 11

1- Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2- Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI Articolo 12

1- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.

2- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero od altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

3- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

5- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'Ufficio Comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

6- Il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica della USL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 13

1- Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art.1 del T.U. n. 2578 del 25.10.1925.

2- Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

3- Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa, ai sensi dell'art. 19/3 del D.P.R. n.285/90, nella misura del% di quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, oppure da altro Comune o Stato, senza l'impiego diretto del servizio proprio comunale.

4- La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art.7 del D.P.R. 285/90.

5- La privativa è limitata alla fornitura della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.

6- Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa. Esenti altri diritti comunali come previsto art.19 comma IV D.P.R. 285/90.

7- Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale mediante concessione a terzi.

Articolo 14

1- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanze dal Sindaco.

Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.

2- Il Responsabile dell' Ufficio Comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

3- I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Articolo 15

1- In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.9; inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art.32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2- Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

3-Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

4-Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Articolol6

1- I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si formano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2- La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 17

1- Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2- In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il dirigente del servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

3- I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con la esclusione di quello di cui al comma 1°.

4- I trasferimenti di salme per autopsia, per consegna agli istituti di studio, etc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici etc. sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma.

Articolo 18

1- Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' USL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2- Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di cui all'art.6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione.

3- E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contigenza di manifestazione epidermica della malattia che ha causato la morte.

4- Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 19

1- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2- La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente la indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3- Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della USL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.8.

4- Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5- Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

6- In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

7- Per morti di malattie infettive -diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Articolo 20

1- Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma il luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

Articolo 21

1- Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937, approvata con R.D. del 01.07.1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli art.27,28 e 29 dello stesso Regolamento precitato.

Articolo 22

1- Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.

2- Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli art.27,28,29 del D.P.R. 285/90.

3- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di Zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante Nome e Cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art.46.

TITOLO II Cimiteri

Capo 1
Cimiteri
Articolo 23

1- Ai sensi dell'art.337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel civico cimitero.

Articolo 24

1- E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. N.285/90.

2- L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3- Alla manutenzione dei cimiteri, così come la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.22,23 e 25 della legge n.142 del 08.06.1990.

4- Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservati al personale addetto al cimitero.

5- Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52,53 e 81 del D.P.R. n.285/90.

6- Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'USL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 25

1- Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal Piano Regolatore Cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di personale appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità stranieri.

2- Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quello comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3- In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a speciali categorie.

Articolo 26

1- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione d'origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2- Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata; individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicante

3- Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.27, salvo che non avessero

manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Articolo 27

- 1- Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impegno delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990 n.285.
- 3- Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per la collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990 n.285.
- 4- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli art.76 e 91 del D.P.R.10/09/1990 n.285 e dal successivo art.31.
- 5-Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 28

- 1- Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
- 2- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei componenti servizi dell'USL. Si applica l'art.50 della legge 08/06/1990 n.142
- 3- Nella elaborazione del piano, e nelle more della sua istituzione il Responsabile del servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi da organismi nazionali competenti;
 - b) dalla valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di osti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere disponibili nel cimitero esistente a seguito di una o più razionale delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonchè dei monumenti funerari di pregio per i quali per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- 4- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
 - b) campi per fosse ad inumazione per sepolture private;
 - c) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - d) tumulazioni individuali (loculi);
 - e) collette ossario;
 - f) ossario comune.
- 5- La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 10/09/1990 n.285 .
- 6- Il piano regolatore individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
- 7- Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 29

- 1- Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
- a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b) Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione.

Articolo 30

- 1- Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2- Sul cippo verrà applicata , sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 3- A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide.
- 4- L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art.63 e 99 del DPR.10/9/1990n.285.

Articolo 31

Le fosse per inumazione di cadaveri di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a mt.2,00.Nella parte più profonda, lunghezza 2,20 mt. e larghezza mt. 0,80-distare l'una dall'altra 0,50 mt.da ogni lato.-Se si tratta di cadaveri di bambini sotto i dieci anni di età ,la profondità non deve essere

inferiore a mt.2,00, lunghezza 1,50 e larghezza mt.0,50, la distanza tra una fossa e l'altra deve essere di mt.0,50.-

Articolo 32

- 1- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o in opere murarie-loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
- 2- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di cessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3- A far tempo della esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m.2,25 altezza m.0,70 e larghezza m.0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.
- 4- Per quanto attente alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art.76 e 77 del D.P.R 10/09/1990 n,285;

ARTICOLO 33

- 1- A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo privo del canone stabilito in tariffa.
- 2- La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità.
 - b) per coloro che devono effettuare i lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
- 3- La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell' Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
- 4- A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
- 5- Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.
Tale salma , una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi e previo pagamento dei diritti relativi.

6- E' consentita, con modalita analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario.

CAPO IV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Articolo 34

1- Nei cimiteri il turno ordinario di inumazioni è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinaria quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal 1 ottobre al 30 aprile (escludendo giugno, luglio agosto e settembre).

3- Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4- E' compito dell'incaricato dal responsabile dell'Ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

Articolo 35

1- E' compito del responsabile dell'Ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2- Annualmente il Responsabile dell'Ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulari, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3- L'inizio delle operazioni massime di esumazione ordinaria in un campo è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'Albo Cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 36

1- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero.

2- Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art.84 del D.P.R. 10/09/1990 n.285.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicate dal Ministero della Sanità.

4- Quando è accertato che si tratta di salma di persone morte di malattia infettiva l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte salvo che per ordine dell'A.G. e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5- Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL o di personale tecnico da lui delegato.

Articolo 37

- 1- Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2- Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- 3- Le estumulazioni sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 4- Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'Ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco anche in forma di tabulato, sarà esposto all'Albo Cimiteriale del Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- 5- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale.
- 6- I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art.37 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
- 7- Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non si disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
- 8- A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
- 9- Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 38

- 1- Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- 2- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o i tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- 3- Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste delle autorità giudiziarie, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n.2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Articolo 39

- 1- Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Articolo 40

1- Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2- Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.

3- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 41

1- I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 gg. antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli o con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono nuovamente essere concesse.

2- Il ricavato dell'alienazione dovrà essere impiegato per interventi di miglioramenti degli impianti cimiteriali.

3- Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego dei materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondendo ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4- Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a per-sone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5- Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere a richiesta, concessi alla famiglia.

6- Le opere aventi valore artistico o storico sono conservati dal Comune all'interno del cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONE Art.42

1- Si da atto che il Comune non dispone di impianti di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Articolo 43

- 1- L'autorizzazione di cui all'art.79, del D.P.R. 10/09/1990 n,285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricati, in presenza delle condizioni ivi indicate.
- 2- Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

Articolo 44

- 1- Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI Art.45

- 1- I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- 2- L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, o del responsabile dei servizi cimiteriali da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la Chiusura avvenga entro l'ora prevista.

Articolo 46

- 1- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2- E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone muniti di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso.
 - c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.
- 3- Per motivi di salute od di età, il Sindaco, su parere del Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

Articolo 47

- 1- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;

- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti) di-distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la pre-ventiva autorizzazione del responsabile dell'Ufficio;
- Per i cortei ed operazioni cimiteriali occorre l'assenso dei familiari interessati.
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei , riti religiosi o commemorazione d'uso.
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
- 2- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili si estendono alla zona im-mediatamente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati;
- 3- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto pro-fessato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti delle forze pubblica o deferito all'autorità giudiziaria;

Articolo 48

- 1_ Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio competente in relazione al carattere del cimitero e alla ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
- 2- Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dell'ufficio competente e contenere le generalità del defunto, o chi per essi devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapida e delle opere.
- 3- Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
- 4- Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- 5- Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritture diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- 6-Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art.83
- 7- Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- 8- Si consente il collocamento di fotografia purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo, è pure consentito il

collocamento di piantine di fiori e semprever-di, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe e i passaggi attigui.

Articolo 49

1- Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha piantati o deposti. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplo-revole trascuratezza, così da rendere indecoroso i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2- Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 50

1-Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2- Il responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione delle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, vasi, piante, ecc. che si estendono dalle aree concesse e o coprano le epigrafe in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano alla estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3- I provvedimenti di ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero o all'albo comunale per un mese, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4- Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art.39 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 51

1- Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsto dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 28, o nelle more della sua adozione l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o di enti, di sepoltura a sistema di tumulazione individuale per le famiglie e collettività.

3- Le aree possono altresì essere concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o di enti, campi a sistema di inumazione per famiglia e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4- Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal comune riguardano:

a) sepolture individuali (locule, poste individuali, ossarietti).

b) sepolture per famiglie e collettività (edicole, ecc.).

5- Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

6- Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a secondo, che esse siano a sistema di tumulazione o a

sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/09/1990 n.285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumulazioni.

7- La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art.53 Legge 8/6/90 n.142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

8- Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinabile e e revocabile, su soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente le individuazioni della concessione, le clausole e condizione della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti per salme realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, i concessionari/ie;
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento alla avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;

Articolo 52

1- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/09/90 n.285.

2- La durata è fissata:

- a) in anni 99 per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 25 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali;

3- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 5.

4- Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che della prima sepoltura, se antecedente.

5- E' consentito il prolungamento di concessioni per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massi-mo di prolungamento di concessione è dato dal rinnovo di pari durata della iniziale concessione. Per il prolungamento è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Articolo 53

1- La sepoltura individuale privata di cui al 4° comma, lettera a) dell'art.51, può con-cedersi solo in presenza della salma per i loculi e le poste individuali;

2- L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservandocome criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3- La concessione in uso delle sepolture di cui al 1° comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4- La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed deroga al 1° comma, a fa-vore di quel richiedente, di età superiore

ai 65 anni che dimostri i non aver parenti o affini fino al quarto grado o sia coniuge superstite del defunto.

5- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al 2°, 3° 3. e 4° comma, lett. b) dell'art.51, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

6- La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

7- Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per la concessione di manufatti cimiteriali.

8- Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

Articolo 54

1- Salvo quanto già previsto dall'art.52, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione istituto, ect.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2- Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art.93 del D.P.R. n.285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta ex collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.

3- Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito al fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4- Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge n.15 del 04.01.68, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

5- I casi di "convivenza con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.

6- L'eventuale condizione di particolare benemerita nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della L.n.15 del 04.01.68, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di polizia mortuaria almeno 5 anni prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

7- Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

8- Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

9- IL Concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che

siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

Articolo 55

1- La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario o straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2- Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzione di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.

3- Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:

-le parti decorative costruite o installate dai concessionari;

-gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;

-l'ordinaria pulizia;

-gli interventi di lieve rilevanza che possano essere seguiti senza particolari strumenti.

4- Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

5- Il consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al secondo comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.

Articolo 56

1- Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° e 3° comma dell'art.51 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art.66 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2- Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art.57

1-Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2-La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art.20 della legge L. 04.01.1968 n.15; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3- Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4- Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, o in mancanza, del responsabile del cimitero, anche utilizzando, se presenti servizi informatici.

5- La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6- Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7- In caso di decesso del Concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 54 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio Comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8- L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.54 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9- Trascorso il termine di due anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

10- La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.54 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

Articolo 58

1-Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia ha concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti; in tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso della somma.

2- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Articolo 59

1- Il comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art.52., salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, o resti.

2- In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa dell'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 60

1- Il comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessioni in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art.51 a condizione che siano liberi o liberabili da salme o resti.

2- In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessione della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa dell'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a sei mesi di residua durata.

- per concessioni perpetue, in misura pari al 1/3 della tariffa in vigore al momento della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'ufficio tecnico comunale.

3- La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE.

Art.61

1- Salvo quanto previsto dall'art.92, 2° comma, del D.P.R. 10/09/90 n.285, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico.

2- Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal sindaco, previo accertamento da parte del comune dei presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata di un equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3- Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o

in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 62

1-La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salme o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto dall'art. 53, penultimo comma;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 56 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 55.

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2- La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3- In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4- La dichiarazione di decadenza della concessione, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco, in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Articolo 63

1- Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2- Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Articolo 64

1- Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285.

2- Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3- Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, o nel cinerario comune.

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI
Articolo 65

- 1- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- 2- Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori, dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- 3- L'autorizzazione annuale da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o persona, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
- 4- Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'ufficio competente.
- 5- E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- 6- Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48 in quanto compatibili.

Articolo 66

- 1- I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati da Sindaco, su conforme parere del coordinatore sanitario o dal dirigente del servizio di igiene pubblica e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10-09-1990 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3- Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3.50.
- 4- Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 5- La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 6- Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente ufficio comunale.
- 7- In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera deve essere approvata a norma del 1° comma.

8- Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

9- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio competente.

10- I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'ufficio comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

Articolo 67

1- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2- Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissato in tariffa, con le modalità di cui all'art. 65, la garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3- Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc..., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Tale quota, nell'impossibilità di determinarla esattamente, viene fissata forfettariamente nella misura minima pari a 1/10 del deposito cauzionale.

Articolo 68

1- Nella costruzione delle tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2- E' vietato occupare spazi attigui, senza l'Autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

3- I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di sporgere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 69

1- E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio comunale.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2- E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

3- Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

4- Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc....

Articolo 70

1- L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del competente ufficio comunale.

2- E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Articolo 71

1- Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche di lapidi individuali.

2- Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Articolo 72

1- Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2- L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione e la conformità delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 65 e 67.

Articolo 73

1- Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2- Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3- Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso e in qualsiasi momento;

e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

4- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5- Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II
IMPRESE POMPE FUNEBRI
Articolo 74

1- Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
-svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
-fornire feretri e gli accessori relativi;
-occuparsi della salma;
-effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2- Le imprese di cui al 1° comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri o altri articoli funebri e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10-09-1990, n° 285.

Articolo 75

1- E' fatto divieto alle imprese:
a) di accaparrarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI

Articolo 76

1- All'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona della "degli Uomini Illustri"ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità

2- Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Articolo 77

1- Presso l'Ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e

dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2- La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

3- Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 78

1- Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2- La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme; - opzionale)
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione di salma, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 79

1- Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52-53 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

2- Ai fini delle registrazioni di cui al 1° comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

3- In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 80

1- Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2- L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 78, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3- In ogni scheda saranno riportati:

- a) le generalità del defunto;
- b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 76.

Articolo 81

1- Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2- Il Responsabile dell'ufficio predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 82

1- Le disposizioni contenute nel seguente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2- Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

3-Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono i diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di chi trattasi.

4- Le disposizioni di cui all'art. 55 hanno decorrenza a partire da un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

5- Gli adempimenti di cui all'art. 57, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

6- Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia ortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 83

1- Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc...) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2- In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3- Essa si limiterà per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 84

1- Ai sensi dell'art.51, 3° comma, della legge n.142 del 08.06.1990, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio, ove previsto dallo Statuto, o, in alternativa, al segretario l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del

2- Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente regolamento, spettano al Segretario del Comune, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art.32 della legge 08.06.1990 n.142 e della legge 25.03.1993 n.81.

Articolo 85

1- Salvo quanto previsto dall'art.82 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 86

1- Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21.12.1942 n.180, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova l'applicazione l'istituto dell'"immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso della concessione.

2- La Giunta Municipale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anzichè ordinariamente in via giurisdizionale.

In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

3- I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

4- Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalita' e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, pe rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Articolo 87

1- Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27.10.1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art.21 del D.P.R. n.285 del 10.09.1990 e richiedono il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 88

Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento valgono le norme del D.P.R. 10/09/1990 n.285.

Articolo 89

Con l'approvazione del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con questo.

Articolo 90

Il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua approvazione da parte degli organi tutori.

TARIFFARIO

DEL

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

PARTE I - CONCESSIONI CIMITERIALI E USO DELLE SEPOLTURE

1) Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso (o, di superficie) di aree per la costruzione di sepolture private a inumazione o tumulazione.

- a individuale
L.10000
- b per famiglie
L.50000
- c per collettività
L.100000

2- Autorizzazione amministrativa alla costruzione di manufatti cimiteriali di cui alla tariffa 1- che precede, oltre i diritti di segreteria.

Si ritiene inglobata in quella prevista al punto 1.

(promemoria = valutare l'opportunità di questa tariffa come tariffa autonoma o come tariffa inglobata nella precedente)

3- Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di manufatti cimiteriali, costruiti dal Comune, a sistema di tumulazione.

a.individuale L.1000000

Nota : nel caso di un successivo rinnovo dopo la scadenza della concessione a durata ordinaria, la tariffa di rinnovo è quella di cui alla voce 3-

4- Prolungamento della concessione del diritto del cimitero d'uso al fine del raggiungimento dei 20 anni dalla tumulazione Art.52/5

- Per ogni anno, o sua frazione di prolungamento L.50000;

5- Concessione, o rinnovo della concessione, del diritto d'uso di fosse per inumazione per sepolture private (art.28/4, lett.b.), di cm.250 x cm.75. Per la durata di anni 10 L.10000;

6- Concessione di area cimiteriale per costruzione tomba di famiglia o di comunità L.100000 al mq.;

7- Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di parenti in linea collaterale o di affini del concessionario, oltre ai diritti di segreteria (art.54/4)

L.10000;

8- Autorizzazione amministrativa alla tumulazione dei feretri di persone che siano stati conviventi con i concessionari, oltre ai diritti di segreteria (Art.54/5)

L.10000;

9- Autorizzazione amministrativa alla tumulazione di feretri di persone che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari. (Art.54/6)

L.10000;

10- Provvedimento di presa d'atto di divisione di posti sulle concessioni cimiteriali tra le parti, oltre ai diritti di segreteria (art.57/1 e 57/2 L.10000;

11- Provvedimento di presa d'atto di rinuncia personale al diritto di sepoltura, oltre ai diritti di segreteria (art.57/3)£. 5000;

12- Provvedimento di presa d'atto di regolamentazione dei rapporti interni tra concessionari, oltre ai diritti di segreteria (art.57/6) £. 10000;

13- Autorizzazione amministrativa al deposito provvisorio di feretri, oltre ai diritti di segreteria (art.32). L.10000;

14- Uso del deposito provvisorio di feretri (art.32).

a) Cauzione per deposito provvisorio di feretri.L.200000;

b) uso: a trimestre o sua frazione. £.50000;

15) Autorizzazione amministrativa al rinnovo del deposito provvisorio di feretri, oltre ai diritti di segreteria (Art.32) £.10000;

16- Canone di manutenzione ordinaria e straordinaria per le sepolture private a sistema di tumulazione, costruite dal Comune (art.55/2)

- ad anno per posto L.10000;

17) Utilizzo di sepolture ed inumazione oltre il periodo ordinario di rotazione, su richiesta degli interessati.
- Per ogni semestre (anno), o sua frazione, eccedente i 10 anni dalla data della sepoltura L.20000;
(promemoria =valutare l'opportunità della introduzione in relazione alla disposizione dei posti salma).

PARTE II - OPERAZIONI MURARIE

- 1- Apertura loculo.L.10000;
- 2- Apertura tomba privata
 - a) I operazione L.10000
 - b) II operazione L.10000;
- 3- Apertura tomba privata a terra L.10000;
- 4- Chiusura loculo L.10000;
- 5- Chiusura tomba privata:
 - a) I operazione L.10000
 - b) II operazione L.10000;
- 6- Chiusura tomba privata a terra L.10000;

Note

1 e 2 Queste tariffe possono essere articolate secondo diversi criteri, se non già determinato in sede regolamentare.

- a corpo
- per quantità
- per durata.

3- I corrispettivi andranno applicati in riduzione così come indicato in tariffa, quando le operazioni sono eseguite contemporaneamente ed interessano la stessa tomba, o riguardano traslazioni successive alla prima tumulazione, purchè eseguite in contemporanea.

la prima tumulazione, purchè eseguite in contemporanea.